

Azienda Provinciale



per i Servizi Sanitari

Provincia Autonoma di Trento

Direzione Cura e Riabilitazione

Servizio Prestazioni e rapporti con soggetti accreditati

Ref: E. Campreghe

via Degasperi, 79 - 38100 Trento

tel. 0461 902841-4119 - fax 0461 904104

ID 7-05/.....0001874.....CE/EB

Trento, 11 GEN. 2010

Agli Studi/Ambulatori odontoiatrici convenzionati.

Oggetto: assistenza odontoiatrica ex l.p. 22/2007 - prime indicazioni per l'attuazione delle direttive per l'anno 2010.

La Giunta Provinciale, con delibera n.3344 del 30 dicembre 2009, ha emanato le nuove direttive per l'anno 2010, attuative della l.p. 22/2007, che disciplina l'assistenza odontoiatrica nella provincia di Trento.

Esse innovano di poco quelle in vigore nel 2009 (delibera G.P. n. 2585/2009) che ebbero applicazione dal 1 luglio 2009.

Per una conoscenza completa e dettagliata delle novità che entrano in vigore dal 1° gennaio 2010 si rinvia alla lettura delle direttive che sono consultabili e possono essere estratte all'indirizzo internet <http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/GSearch.asp>, di cui si sintetizzano i principali ed urgenti adempimenti operativi.

a) Validità dichiarazione ICEF

Con le nuove disposizioni la dichiarazione ICEF assume valenza per "anno fiscale", ovvero dal 1 luglio dell'anno di riferimento, al 30 giugno dell'anno successivo (rif. punto 2. pag. 5).

Pertanto le dichiarazioni ICEF espresse nell'anno 2009 hanno valore fino al 30 giugno 2010 ed il Servizio Sistemi Informativi ha già adeguato la data di validità delle "esenzioni ICEF35" del 2009 presenti in anagrafe sanitaria, posticipandola al 30/06/2010.

Le strutture erogatrici non procedono al ricalcolo delle quote ticket eventualmente corrisposte in caso di variazione del coefficiente ICEF durante il periodo di validità della dichiarazione (1 anno), dovuto al variare del nucleo familiare di riferimento o al "ravvedimento operoso".

b) Durata cura ortodontica - deroga

Nel caso in cui la cura ortodontica si prolungasse oltre il compimento del 18° anno di età l'utente ha diritto al completamento del piano di cura (rif. punto 2 pag. 5).

Per il calcolo della compartecipazione ed in attuazione del principio di parità di trattamento con le altre categorie di utenti, i soggetti che in corso di cura ortodontica superano l'età massima per il diritto alle cure ex l.p. 22/2007, possono concludere le cure, ma con pagamento delle tariffe a totale carico del paziente.

c) Soggetti con patologie gravi - Cura ortodontica

Fino al 31.12.2009 i soggetti di minore età con patologie gravi e bisognosi di cure ortodontiche, potevano essere assistiti esclusivamente negli ambulatori pubblici, mentre dal 1.1.2010 possono accedere anche agli ambulatori/studi privati convenzionati e non convenzionati (rif. punto 5.1 pag. 17 - "tabella crocette").

Per essi valgono le stesse modalità in vigore per le altre categorie di assistiti, ovvero l'età <18 anni e la condizione ICEF <0,20, sia per accedere agli studi/ambulatori convenzionati, che per la forma di assistenza indiretta.

d) Assistenza indiretta anno 2010

Le condizioni di accesso alle prestazioni in forma indiretta dal 1° gennaio 2010 restano sostanzialmente invariate rispetto al 2009 (rif. punto 8, pag. 22). Il rimborso delle spese in assistenza indiretta è ammesso presso studi privati non convenzionati, previo rilascio di nulla osta, alle seguenti condizioni:

- 1) qualora gli ambulatori pubblici e privati convenzionati non garantiscano la presa in carico dell'utente entro **45 gg.** dalla prenotazione nell'ambito del distretto sanitario di residenza, fatta salva la possibilità per il cittadino di accettare un'attesa superiore o l'erogazione presso strutture pubbliche/convenzionate di altri distretti;
- 2) purché lo studio non convenzionato abbia dichiarato l'adesione alle linee guida e protocolli SSP, comunicandola alla CAO (comunicazione a inizio di ogni esercizio).

Non è stato altresì confermato l'impegno dei professionisti al c.d. impegno sociale all'erogazione di alcune specifiche cure odontoiatriche con onorari ridotti.

e) Revisione del nomenclatore tariffario

Sono state apportate alcune modifiche al Tariffario 22 che peraltro mantiene l'impostazione strutturata precedentemente (codice, denominazione e descrizione della prestazione, tariffa unitaria), né prevede aggiornamenti di tariffa (rf. Allegato 3).


1. risultano inserite n. 2 nuove tariffe:
 - cod. 24.71.3 – STUDIO DEL CASO
 - ed il cod. 24.80.2 – SOSTITUZIONE DI APPARECCHIO ORTODONTICO,
2. per numerose voci sono stati previsti criteri di non ripetibilità della prestazione entro determinati e specifici termini (non ripetibile, n.r. entro 6 mesi, n.r. entro 1 anno, ecc.),
3. per la prestazione cod. 23.41.1 è prevista la lega preziosa e resina/ceramica.

Il nuovo tariffario sarà implementato nel sistema informatico gestionale nel più breve tempo possibile, compatibilmente con i tempi tecnici necessari.

In ogni caso a decorre dal 1/1/2010 le strutture pubbliche e private convenzionate dovranno attuare le indicazioni operative previste dal nuovo tariffario e pertanto non potranno ripetere la prestazione condizionata dal termine temporale. Per gestire agevolmente tale condizione, fin dal momento della predisposizione del piano di cura, sarà implementato sul gestionale IE odontoiatria il controllo automatico sulla non ripetibilità della prestazione.

Si rinvia a successiva data l'informazione di ulteriori istruzioni.

Distinti Saluti



Il Direttore Generale reggente
- dott. Franco Debiasi -